

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza di nullità del decreto ingiuntivo opposto, impugnazione: nessuna pregiudizialità tra giudizio d'impugnazione e quello promosso per la restituzione delle somme pagate in esecuzione del d.i.

Va confermato il principio di diritto secondo cui la decisione di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiara la nullità del decreto opposto, determina la caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base dello stesso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza; qualora, pertanto, quest'ultima sia stata impugnata, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso dall'ingiunto per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto dichiarato nullo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'[art. 295 cod. proc. civ.](#)

Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 7.6.2016, n. 11530

...omissis...

Conseguentemente, la cccc. conveniva in giudizio, dinanzi al Giud

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società cccccc per ottenere in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e in via principale, la riforma della sentenza n. 4228/2014 emessa in data 11 marzo 2014 dal Giudice di pace di Roma, avv. Claudio Salvi, e depositata in data 20 marzo 2014.

A sostegno della svolta domanda, l'appellante sollevava due motivi di censura della sentenza impugnata. Con il primo motivo, contestava la decisione n. 4228/2014 nella parte in cui risulta carente di motivazione relativamente all'avanzata istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in ragione del rapporto di pregiudizialità intercorrente tra il giudizio instaurato dalla cccccccX. s.r.l. innanzi il giudice di pace di Roma (n. 27721/13 r.g.) e quello instaurato dalla cccs.r.l. innanzi alla Corte di appello di Roma (n. 2590/2013. r.g.).

Con il secondo motivo, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che "la citazione appare sufficientemente dettagliata per svolgere, come sono state svolte, la difesa, della convenuta ccccc.r.l.", in quanto la domanda attorea risulterebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c.

Si costituiva la società ccccr.l. la quale chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione impugnata e nel merito, il rigetto dell'impugnazione avversaria.

In seguito, con ordinanza emanata fuori udienza, del 27 ottobre 2014, il tribunale rigettava la domanda di sospensione dell'esecutorietà della sentenza del giudice di pace di Roma n. 4228/14 del 11 marzo 2014 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Successivamente, all'udienza del 17 novembre 2015, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche cccccc

L'impugnazione proposta dalla società cccccc ccc affidata a due motivi di censura, è infondata, e pertanto deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.

Con riguardo al primo motivo di gravame, questo Tribunale deve ribadire quanto già affermato nell'ordinanza (emessa in data 27 ottobre 2014) di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione di primo grado, e precisamente che l'istituto della sospensione necessaria previsto ai sensi dell'art. 295 c.p.c. trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui il giudice debba decidere una controversia che si pone in rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica e non meramente logica con un'altra controversia che egli o altro giudice debba risolvere, con la conseguenza che tale fattispecie non può configurarsi nell'ipotesi di giudizi distinti concernenti rispettivamente l'an debeat e il quantum debeat (Cass. ss.uu., ord. n. 14060 del 26 luglio 2004; Cass. sez. 2, ord. n. 1072 del 18 gennaio 2007). Si osserva, altresì, che i giudici di legittimità hanno chiaramente espresso il principio di diritto, secondo cui la decisione di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiara la nullità del decreto opposto, determina la caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base dello stesso,

indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza; qualora, pertanto, quest'ultima sia stata impugnata, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso dall'ingiunto per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto dichiarato nullo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (Cass. sez. 1, ord. n. 91491 del 6 ottobre 2005; e in senso conforme Cass., sez. 6-3, ord. n. 6211 del 18 marzo 2014).

Ebbene, il caso di specie integra esattamente la fattispecie da ultimo richiamata; infatti, se da un lato, con l'introduzione del giudizio innanzi al giudice di pace di Roma, la società ccc.l., debitrice cccc ha domandato la restituzione della differenza tra l'importo da essa pagato in esecuzione del precetto e del decreto ingiuntivo reso parzialmente esecutivo con ordinanza del 7 marzo 2008 dal tribunale di Latina, nell'ambito del procedimento di merito di opposizione all'ingiunzione, e il differente importo quantificato dallo stesso giudice con l'emissione della sentenza definitiva n. 1816/12, depositata in data 26 giugno 2012 di revoca del decreto e parziale accoglimento dell'opposizione, dall'altro il giudizio di appello (n.r.g. 2590/2013) instaurato dalla società ccccs.r.l. dinanzi alla corte d'appello di Roma avverso la sentenza suddetta ha ad oggetto la revisione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed è volto a contestare la nullità del provvedimento di primo grado, sull'assunto della carenza di motivazione e di un probabile errore materiale del dispositivo.

Dunque, nel presente caso, si evidenzia che il legame di pregiudizialità tecnico - giuridica tra i due giudizi suddetti, che a detta di parte appellante avrebbe dovuto portare alla sospensione del giudizio davanti al giudice di pace di Roma, non sussiste per essere tale giudizio vertente sulla restituzione della somma anticipatamente pagata per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, somma poi parzialmente ridotta in ragione della pronuncia conclusiva del giudizio di primo grado (di revoca del decreto ingiuntivo) a cui, come correttamente osserva il giudice di prime cure, "in assenza di specifico provvedimento del giudice d'appello, unico a poter disporre dell'esecutività della stessa, le parti devono ottemperare".

Alla luce degli elementi di fatto e degli argomenti in diritto fin qui esposti, il primo motivo di impugnazione non può essere accolto.

Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che il giudice di primo grado abbia ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto dell'atto introduttivo del giudizio.

A riguardo, deve evidenziarsi che la motivazione espressa dal giudice di prime cure circa l'eccezione sollevata dalla convenuta, seppur breve e concisa, risulta corretta, in quanto giustificata sulla base del fatto, valutabile attraverso l'analisi degli atti documentali, che la parte convenuta ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Pertanto, ritenendosi infondato anche il secondo motivo di appello, l'impugnazione svolta dalla cccc deve essere integralmente rigettata. Per completezza di esposizione, si evidenzia, peraltro, che parte appellante non abbia neppure contestato l'entità dell'importo oggetto di restituzione.

Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

pqm

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel giudizio di secondo grado tra le parti, così provvede: rigetta l'appello proposta dalla ccc.L avverso la sentenza n. 4228/2014 emessa dal Giudice di pace di Roma; condanna la società cccL alla refusione, in favore di cccs.r.l. , delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 1.620,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola